

# Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

## Fascicolo n. 1/2026

LA CASSAZIONE INTERVIENE SULLA PROTEZIONE SPECIALE.  
BREVI NOTE ALLA SENTENZA CASS., SEZ. I CIV., 10 NOVEMBRE  
2025, N. 29593

di Rossella Ferrara

**Abstract:** Il contributo analizza la sentenza n. 29593/2025 della Corte di cassazione, resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., concernente la perdurante operatività della tutela della vita privata e familiare nell'ambito della protezione speciale dopo le modifiche introdotte dal d.l. 20/2023. Ricostruendo l'evoluzione della protezione complementare e il dialogo tra giurisprudenza nazionale ed europea, l'articolo esamina il principio di diritto enunciato dalla Corte e ne valuta l'incidenza sistematica, nonché le potenziali ricadute applicative sul piano giurisprudenziale e amministrativo.

**Abstract:** This article examines the Italian Supreme Court judgment no. 29593/2025, delivered following a preliminary reference under Article 363-bis of the Code of Civil Procedure, concerning the continued applicability of the right to private and family life within the framework of special protection after the 2023 legislative reform. By tracing the evolution of complementary protection and the dialogue between domestic courts and the European Court of Human Rights, the paper analyses the principle of law articulated by the Court and assesses its systemic implications, as well as its potential impact on judicial practice and administrative decision-making.

LA CASSAZIONE INTERVIENE SULLA PROTEZIONE SPECIALE.  
BREVI NOTE ALLA SENTENZA CASS., SEZ. I CIV., 10 NOVEMBRE  
2025, N. 29593

di Rossella Ferrara

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le vicende processuali. – 2.1. La delimitazione dell’oggetto del rinvio: la tutela della vita privata nel profilo dell’integrazione lavorativa. – 3. L’evoluzione della protezione complementare e della tutela della vita privata e familiare. – 4. La dialettica tra parametro convenzionale e interpretazione nazionale. – 4.1. La tutela universalistica della dignità umana: dall’*aut aut* all’*et et*. – 5. Il principio di diritto espresso dalla Cassazione: la ricostruzione multilivello della tutela. – 6. Le implicazioni sistemiche e applicative della pronuncia.

## 1. Premessa

Con la sentenza n. 29593 del 2025<sup>1</sup> la Corte di cassazione si pronuncia sulla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Venezia in ordine alla perdurante operatività, nel sistema d’asilo italiano, della tutela del diritto alla vita privata e familiare e alla relativa cornice interpretativa. La sentenza offre un inquadramento di carattere sistematico dell’art. 19, co. 1.1., d.lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione, TUI), alla luce dell’abrogazione del terzo e quarto periodo disposta dal d.l. 20/2023, entrato in vigore l’11 marzo 2023 e convertito con legge 50/2023<sup>2</sup>.

Il presente commento si propone di analizzare la sentenza n. 29593/2025 della Corte di cassazione nei suoi snodi argomentativi centrali, valutandone l’incidenza sistematica alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo in materia di protezione speciale e tutela della vita privata e familiare. Secondo il percorso logico seguito nella pronuncia stessa, si ricostruisce innanzitutto l’evoluzione della protezione complementare nell’ordinamento italiano e le principali linee interpretative emerse, tanto nella giurisprudenza di merito quanto in quella di legittimità, nonché il dialogo intrattenuto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Attraverso tale operazione sono individuate le persistenti divergenze ermeneutiche che hanno dato origine al rinvio pregiudiziale del Tribunale di Venezia. L’analisi proposta nel presente commento consente di ricostruire l’impianto unitario e multilivello delineato dalla Corte di cassazione in materia di tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero, chiarendone i criteri applicativi e le possibili ricadute sistemiche a livello giurisprudenziale nonché di prassi amministrativa.

---

1. Cass., sez. I, 10 novembre 2025, n. 29593.

2. Nella sua formulazione precedente, l’art. 19 co. 1.1 del d.lgs. 286/1998 era composto da quattro periodi, di cui il terzo e il quarto prevedevano che «[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine». Le modifiche intervenute hanno soppresso il terzo e il quarto periodo.

## 2. Le vicende processuali

La questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Venezia ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c. è emersa nell'ambito di un ricorso proposto da un cittadino senegalese avverso la decisione di manifesta infondatezza sulla domanda di protezione internazionale adottata nei suoi confronti dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona<sup>3</sup>. Nel giudizio *a quo*, il giudice del merito ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento delle due forme di protezione internazionale, valutando tuttavia la possibilità di accoglimento della domanda proposta in via subordinata, ossia della protezione speciale sotto il profilo della tutela del diritto alla vita privata e familiare. In tal senso, il Tribunale di Venezia ha rilevato, sulla base degli atti, l'esistenza di un percorso di radicamento sociale e lavorativo intrapreso dal richiedente sul territorio nazionale<sup>4</sup>.

Il giudice *a quo* ha tuttavia riscontrato rilevanti difficoltà interpretative in relazione al nuovo testo dell'art. 19, co. 1.1., TUI. Ha infatti evidenziato come la Corte di cassazione non sia ancora intervenuta compiutamente sul punto<sup>5</sup> e come le sezioni specializzate dei Tribunali abbiano adottato soluzioni interpretative talvolta divergenti del quadro normativo di riferimento. Nella propria ricostruzione dell'apparato regolatorio, il Tribunale individua due distinti orientamenti: il primo<sup>6</sup>, secondo cui la tutela della vita privata e familiare debba essere valutata alla luce della giurisprudenza della Corte EDU sull'articolo 8 CEDU, più

---

3. Decisione intervenuta nell'ambito di una procedura accelerata, determinata tale alla luce della provenienza del richiedente da un Paese d'origine considerato sicuro. La domanda di protezione internazionale è stata formalizzata presso la questura di Venezia il 5 febbraio 2024, e la Commissione territoriale di Verona, sezione di Padova ha proceduto all'audizione personale del richiedente il 7 febbraio 2024. Si vedano a riguardo gli artt. 2, 2-*bis*, 28-*bis*, 28-*ter*, e 35-*bis* del d.lgs. 25/2008, attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato. Per un approfondimento sulle procedure accelerate per provenienza da Paese sicuro, M. Flamini, *La protezione dei cittadini stranieri provenienti da cd. «Paesi sicuri» in seguito alle modifiche introdotte dal dl n. 20 del 2023*, in *Questione Giustizia*, 2023 n. 3; per una ricostruzione dell'applicazione del concetto di Paese d'origine sicuro nell'ordinamento italiano, C. Favilli, L. Marin, *Il controllo giurisdizionale sulla designazione di un Paese d'origine sicuro dopo le sentenze CV e Alace*, in *Rivista del contenzioso europeo*, 2025 n. 3. Si segnala infine per una panoramica delle modifiche introdotte dagli strumenti del Nuovo Patto J. Vedsted-Hansen, *Border Procedure on Asylum and Return: Closing the Control Gap by Restricting Access to Protection?*, in D. Thym, *Odysseus Academic Network* (eds), *Reforming the Common European Asylum System*, Nomos, 2022, p. 99 ss.

4. In particolare, il giudice *a quo* ha considerato la documentazione depositata dal ricorrente, concernente un contratto di lavoro a tempo determinato concluso il 2 maggio 2024 con termine il 31 dicembre 2024, comunicazioni di assunzione e proroga del contratto, le relative buste paga, nonché attestati del percorso scolastico presso il C.P.I.A. di riferimento.

5. Nella sentenza in commento, la Corte spiega come le pronunce emesse dalla stessa in seguito all'entrata in vigore delle modifiche in analisi abbiano seguito una linea di continuità con gli orientamenti precedenti, senza tuttavia affrontare in modo compiuto la questione prospettata dal Tribunale di Venezia. La Cassazione difatti menziona la decisione Cass., sez. I, 10 luglio 2023, n. 28162 e la Cass., sez. I, 22 ottobre 2025, n. 28104; in questi casi, la Corte è intervenuta a seguito di ricorsi proposti contro decreti di espulsione adottati ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. b) del TUI. In entrambi i casi, la Corte di nomofilachia ha affermato la perdurante operatività della tutela della vita privata e familiare alla luce del richiamo agli obblighi internazionali e costituzionali, pur nel silenzio dell'art. 19 TUI, e che pertanto quando viene proposta opposizione al decreto di espulsione il giudice deve valutare la condizione di inespellibilità del cittadino straniero anche alla luce di ciò. Altri importanti interventi della Cassazione si individuano nella sentenza Cass. SU, 15 gennaio 2025, n. 935 e nell'ordinanza Cass., sez. I, 5 maggio 2025, n. 11713, concernenti il rapporto tra la clausola discrezionale di cui all'art. 17, par. 1, regolamento (UE) n. 604/2013 e la disciplina della protezione speciale. Per un commento, si rimanda a E. Colombo, in *Clausola discrezionale e protezione complementare: i nuovi confini del sindacato del giudice nazionale dopo la pronuncia della prima sezione della Corte di cassazione n. 11713/2025*, in questa *Rivista*, n. 3.2025 e alla dottrina ivi citata.

6 Trib. Milano, sez. specializzata immigrazione, 17 ottobre 2024 n. 8549, come da Trib. Venezia, sez. specializzata immigrazione, decreto di sospensione, 24 giugno 2025, n. cronol. 12126/2025, R.G. n. 5286/2024.

restrittiva rispetto a quella elaborata dalla giurisprudenza nazionale con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 19 co. 1.1; il secondo<sup>7</sup>, per cui il giudice nella sua valutazione dovrebbe invece continuare a fare riferimento a tale giurisprudenza nazionale. Per completezza espositiva, il Tribunale di Venezia prospetta come terza linea interpretativa l'applicazione diretta dell'art. 10 Cost. Esclude dall'analisi il primo e il quarto comma, ritenendo che il diritto alla tutela della vita privata e familiare non faccia parte del diritto internazionale consuetudinario o dei principi di *ius cogens*, ed esulando l'estradizione dall'oggetto del giudizio. Con riferimento invece al secondo comma, evidenzia come la modifica legislativa mantenga la salvaguardia esplicita per le norme internazionali pattizie; ritiene infine che il terzo comma non sia la codificazione costituzionale di un diritto assoluto, alla luce delle limitazioni imposte dalla legislazione ordinaria sul controllo dell'immigrazione e la tutela dell'ordine pubblico.

Alla luce di tali divergenze ermeneutiche, il Tribunale di Venezia ha quindi chiesto alla Corte di cassazione di esplicitare se, in seguito all'abrogazione dell'art. 19 co. 1.1., terzo e quarto periodo TUI, la tutela della vita privata e familiare del richiedente asilo debba ritenersi esclusa dall'ambito della protezione complementare, oppure se essa sia comunque assicurata tramite il rinvio operato dall'art. 5, co. 6, TUI agli obblighi internazionali; e in tal caso, se l'interpretazione cui aderire sia quella della Corte EDU o quella della giurisprudenza di legittimità; oppure infine se tale tutela debba ritenersi garantita attraverso l'applicazione diretta dell'art. 10 Costituzione.

Nel corso del procedimento davanti alla Cassazione, l'Ufficio del Procuratore generale e la difesa del ricorrente hanno espresso considerazioni che si collocano in linea con la terza opzione interpretativa prospettata dal Tribunale di Venezia<sup>8</sup>; l'Avvocatura generale dello Stato ha invece richiamato, nella propria memoria, la distinzione tra migrante radicato e non radicato (*settled e non-settled migrant*) elaborata dalla Corte EDU<sup>9</sup>.

### *2.1. La delimitazione dell'oggetto del rinvio: la tutela della vita privata nel profilo dell'integrazione lavorativa*

Nonostante tali profili non siano espressamente richiamati nelle conclusioni dell'ordinanza né nel quesito pregiudiziale rivolto alla Cassazione, all'interno dell'ordinanza il Tribunale di Venezia delimita con chiarezza l'ambito della questione sottoposta al vaglio della Corte. Il Collegio precisa infatti che «nel caso di specie non viene in rilievo il profilo

---

7. Nella ricostruzione del Tribunale di Venezia, questo è l'orientamento seguito nella decisione Trib. Lecce, sez. specializzata immigrazione, 16 maggio 2024 n. 6829/2023 RG, come da Trib. Venezia, sez. specializzata immigrazione, decreto di sospensione, 24 giugno 2025, n. cronol. 12126/2025, R.G. n. 5286/2024. Per la consultazione della massima di riferimento, si rimanda a Trib. Lecce, sez. specializzata immigrazione, 2 maggio 2024, rinvenibile in Tribunale di Lecce, *Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce, Quaderno n. 11*.

8. L'Ufficio del Procuratore generale nelle proprie conclusioni scritte ha richiesto l'enunciazione del principio di diritto secondo cui la protezione complementare continua a comprendere la tutela della vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU, da interpretarsi secondo quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità concernente le disposizioni legislative precedenti. Anche secondo la difesa, le modifiche all'art. 19 TUI non comportano riduzione dei diritti del richiedente protezione, alla luce dell'art. 117 Cost. e degli obblighi internazionali, da interpretarsi alla luce di quanto affermato nel tempo dalla Corte di cassazione.

9. Nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., l'Avvocatura generale dello Stato ha delineato la sopravvivenza nell'ordinamento nazionale della protezione speciale alla luce dell'art. 10 Cost. e dell'art. 8 CEDU. Tale tutela dovrebbe tuttavia essere applicata tenendo conto della distinzione tra persone migranti radicate e non. Per un'analisi della giurisprudenza della Corte EDU sul punto, *infra*, par. 4.

della integrazione familiare, tenuto conto che non sono allegati e documentati vincoli familiari meritevoli di tutela, né quello della tutela della salute, sicché esulano dall'oggetto di questo giudizio considerazioni relative a questi due profili della tutela della vita privata e familiare».

La questione sottesa al rinvio pregiudiziale risulta pertanto circoscritta alla dimensione della vita privata intesa sotto il profilo dell'integrazione sociale e, soprattutto, lavorativa. Su tale versante, la giurisprudenza della Corte EDU concernente l'art. 8 CEDU tace; al contrario, la Cassazione lo considera espressamente come parametro elemento rilevante nella valutazione dell'esistenza di una vita privata<sup>10</sup>. Come rilevato dallo stesso Tribunale di Venezia, il d.lgs. 286/1998 prevede una pluralità di titoli di soggiorno connessi all'attività lavorativa<sup>11</sup> e alla tutela da situazioni di sfruttamento, anche quindi in favore di cittadini stranieri che versino in condizioni di vulnerabilità<sup>12</sup>. Da ciò discende quindi che, almeno sul piano normativo, l'ordinamento interno non presenta un deficit di tutela della vita privata declinata in chiave lavorativa tale da giustificare un rinvio alla Corte costituzionale (richiesto inizialmente dal ricorrente).

Resta tuttavia il dato, implicitamente richiamato dall'ordinanza di rimessione, che proprio le situazioni fondate prevalentemente sull'integrazione lavorativa di richiedenti che non allegano un rischio qualificato di persecuzione o danno grave nel Paese d'origine costituiscono, da un lato, una delle fattispecie più ricorrenti nella prassi applicativa e, dall'altro, quelle maggiormente prossime alla figura del "migrante economico"<sup>13</sup>. È su questo terreno, caratterizzato da un confine particolarmente labile tra tutela dei diritti fondamentali e controllo dell'immigrazione, che la pronuncia della Cassazione è chiamata a fornire criteri interpretativi idonei a orientare tanto l'attività giurisdizionale quanto, in prospettiva, quella amministrativa.

### 3. L'evoluzione della protezione complementare e della tutela della vita privata e familiare

Con la sentenza del 10 novembre 2025, la Corte ricostruisce in modo esaustivo il quadro normativo, giurisprudenziale e interpretativo della protezione speciale. La decisione si sviluppa infatti a partire da una ricostruzione del sistema della protezione dello straniero in Italia, fondato sulla tripartizione tra *status* di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione complementare; quest'ultima è normata esclusivamente dall'ordinamento nazionale, ma

---

10. Si veda *infra*, par. 4 e note 22 e ss. del presente commento, per una ricostruzione della giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di legittimità sul punto.

11. Artt. 21 e ss. d.lgs. 286/1998.

12. Art. 18-ter d.lgs. 286/1998.

13. Sull'inquadramento della distinzione tra rifugiato e migrante economico, v. UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status*, 2019, parr. 62 e ss.; il par. 62 definisce il migrante economico come «A migrant is a person who, for reasons other than those contained in the definition, voluntarily leaves his country in order to take up residence elsewhere. He may be moved by the desire for change or adventure, or by family or other reasons of a personal nature. If he is moved exclusively by economic considerations, he is an economic migrant and not a refugee». Le Linee guida dell'UNHCR chiariscono tuttavia che la differenza tra i migranti economici e i rifugiati può non essere chiara, in quanto la distinzione tra misure meramente economiche e misure politiche e/o indirettamente discriminatorie o persecutorie nel Paese d'origine non è sempre immediata. In dottrina v. *ex multis* M. van Houte, Z. Kaşlı, A. Leerkes, *Introduction: Irregularized Humanitarian Migrants-Policies, Rationales, and the Search for More Durable Solutions*, in *Journal of Refugee Studies*, 2023 n. 36(3), p. 315 ss. e la dottrina ivi citata, con particolare riguardo alle conseguenze politiche e giuridiche di tale dicotomia.

espressamente ammessa dal Sistema Comune Europeo d'Asilo<sup>14</sup> e da ultimo ribadita dagli strumenti del Nuovo Patto su Migrazione e Asilo del 2024<sup>15</sup>, nonché ancorata secondo la giurisprudenza al diritto di asilo costituzionale di cui all'art. 10, co. 3, Cost<sup>16</sup>.

La Corte procede quindi a una puntuale ricognizione cronologica dell'evoluzione della protezione complementare nell'ordinamento italiano, a partire dalla sua comparsa quale "protezione umanitaria" nell'art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008<sup>17</sup>; passando per la prima evoluzione in "protezione speciale" ad opera del d.l. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza)<sup>18</sup>; per la successiva configurazione della "protezione speciale" comprensiva della tutela del diritto alla vita privata e familiare introdotta dal d.l. 130/2020<sup>19</sup>; l'approdo infine alla vigente versione dell'art. 19 TUI come modificato dal d.l. 20/2023, che ha soppresso il terzo e quarto periodo del co. 1.1. e ha previsto la non convertibilità del permesso per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Pur non essendo questa la sede per soffermarsi diffusamente sulle vicende della protezione complementare, già ampiamente analizzate in precedenti contributi<sup>20</sup>,

---

14. Con riferimento in particolare all'art. 6, par. 4, direttiva 115/3008/UE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi – che prevede la possibilità per gli Stati membri di ricomprendere nell'ambito delle forme di protezione tipiche motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura. Anche l'art. 3, direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni sui presupposti della protezione più favorevoli, purché compatibili con la direttiva stessa.

15. In particolare, nel considerando 9 del regolamento (UE) n. 1348/2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione europea (il c.d. "regolamento procedure") e nel considerando 63 del regolamento (UE) n. 1347/2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Come evidenziato dal giudice rimettente della sentenza in esame, la predisposizione di norme più favorevoli – e quindi l'istituzione di forme di tutela ulteriori o maggiori – è una mera possibilità per gli Stati Membri. Il giudice *a quo* ritiene infatti che «il fatto che il legislatore nazionale abbia escluso la possibilità del rilascio del titolo di soggiorno per motivi sostanzialmente umanitari per i casi precedentemente contemplati dall'art. 19, co. 1.1, II e III periodo, d.lgs. 286/1998 non pare dunque porsi *ictu oculi* in contrasto con il diritto europeo, con la conseguenza che non può escludersi l'ipotesi interpretativa dell'abolizione parziale della protezione complementare, quale istituto che dà diritto al conseguimento di un autonomo titolo di soggiorno».

16. Cass., SU, 11 dicembre 2018, n. 32177 e n. 32044 e Cass., SU, 15 gennaio 2025, n. 935, come richiamate dalla sentenza in commento, dove la Corte descrive il «processo di osmosi innestatosi, nella persistente inattuazione dell'art. 10, terzo comma, Cost., tra il diritto costituzionale di asilo e le forme di tutela derivanti dallo *status* di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dalla protezione umanitaria» (par. 7.2).

17. In base a tale disciplina, il permesso di soggiorno per motivi umanitari era rilasciato dal questore, dopo trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale nei casi in cui non era stata accolta la domanda di protezione internazionale ma sussistevano «gravi motivi di carattere umanitario».

18. Eliminando dall'art. 5 co. 6 TUI il riferimento ai «seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali»; ha tuttavia introdotto nell'art. 32 d.lgs. 25/2008 e nell'art. 19 TUI il riferimento al permesso di soggiorno, di durata annuale, per protezione speciale.

19. Decreto che ha parzialmente ricostituito la clausola di salvezza di cui all'art. 5 co. 6, e introducendo all'art. 19 il divieto di respingimento in caso di rischio di trattamenti inumani o degradanti oppure di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, indicando gli elementi di cui tenere conto nella valutazione di tale violazione.

20. *Inter alia*, riguardo alle evoluzioni legislative dopo il 2018, S. Albano, *Diritto di asilo costituzionale, obblighi internazionali dello Stato italiano ed abrogazione della protezione umanitaria*, in *Minori giustizia*, 2019, n. 1; M. Benvenuti, *Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri prima e dopo il decreto Salvini*, in questa *Rivista*, n. 1.2019. Con riferimento alle novità introdotte dal d.l. 130/2020, *ex multis*: N. Zorzella, *La nuova protezione speciale introdotta dal d.l. 130/2020. Tra principio di flessibilità, resistenze amministrative e problematiche applicative*, in questa *Rivista*, n. 2.2021; M. Ferri, *La tutela della vita privata quale limite all'allontanamento: l'attuazione (e l'ampliamento) degli obblighi sovranazionali attraverso la nuova protezione speciale per integrazione sociale*, in questa *Rivista*, n. 2.2021; G.

l'inquadramento storico-normativo proposto dalla Cassazione risulta particolarmente efficace nel mettere in luce, anche in ragione della rapida e reiterata evoluzione dell'assetto normativo, le difficoltà interpretative che caratterizzano la disciplina vigente.

Il primo passaggio compiuto dalla Cassazione è quello di chiarire che, nonostante la riformulazione dell'art. 19 TUI, la protezione speciale per tutela della vita privata e familiare non è stata estromessa dall'ordinamento, alla luce del rinvio operato dall'art. 5 co. 6 TUI agli obblighi costituzionali e internazionali, tra cui l'art. 8 CEDU, nonché l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. La Corte risponde così al primo quesito posto dal Tribunale di Venezia, escludendo che l'abrogazione del richiamo esplicito alla tutela della vita privata e familiare impedisca il riconoscimento di tale forma di protezione.

#### 4. La dialettica tra parametro convenzionale e interpretazione nazionale

Nella risposta al primo quesito, la Cassazione si pone in linea di continuità con i precedenti orientamenti costituzionali – con particolare riferimento alla sentenza n. 194/2019 della Corte costituzionale<sup>21</sup>, che affermava il necessario rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali anche in assenza di richiami normativi espliciti – nonché con la giurisprudenza delle sezioni specializzate. Le autorità giudiziarie hanno infatti continuato a riconoscere, anche con riferimento a domande di protezione internazionale presentate dopo l'11 marzo 2023, permessi per protezione speciale in applicazione dell'art. 8 CEDU<sup>22</sup>.

Il cuore della questione è infatti il secondo quesito sottoposto dal Tribunale di Venezia all'attenzione della Corte: una volta stabilita la necessità di continuare a garantire la tutela del diritto alla vita privata e familiare, come individuare lo standard ermeneutico da

---

Travaglino, *La protezione umanitaria tra passato e futuro*, in questa *Rivista*, n. 1.2022; L. Neri, *Si fa presto a dire speciale. La protezione speciale a due anni dal decreto legge 130/2020: un istituto unitario ancora in cerca di una disciplina, un permesso di soggiorno che non può non essere convertibile*, in questa *Rivista*, n. 3.2022. Infine, sulle novità introdotte nel 2023, N. Zorzella, *La riforma 2023 della protezione speciale: eterogenesi dei fini?*, in *Questione Giustizia*, 2023, n. 3; O. Colamartino, «Non ho paura. Ma ormai vivo qui». *La protezione speciale e il diritto alla vita privata e familiare nell'applicazione della giurisprudenza (con qualche spunto di riflessione sul dl n. 20/2023)*, in *Questione Giustizia*, 2023 n. 3; P. Morozzo della Rocca, *La protezione umanitaria in Italia, a seguito della 'mutilazione' della protezione speciale*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2023 n. 17(3); N. Minafra, *Evoluzione o involuzione della protezione speciale e il diritto alla rinuncia della domanda di protezione internazionale*, in questa *Rivista*, n. 3.2025. Con particolare riferimento al rapporto tra la nuova protezione speciale e gli obblighi internazionali, M. Starita, *Le protezioni complementari in Italia e i trattati in materia di diritti umani dopo la l. 5 maggio 2023, n. 50: una questione d'interpretazione*, e S. Tonolo, *La rilevanza degli obblighi internazionali ai fini della tutela della vita privata e familiare dei richiedenti protezione internazionale nella l. 5 maggio 2023, n. 50*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2023, 17(2).

21. Corte cost., 24 luglio 2019, n. 194, concernente il giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 del d.l. 113/2018. Pur ritenendo inammissibili le questioni di legittimità, la Corte ha colto l'occasione per chiarire che «nonostante l'avvenuta abrogazione dell'esplicito riferimento agli "obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"», l'interpretazione e l'applicazione della nuova disciplina deve necessariamente avvenire rispettando rigorosamente i vincoli costituzionali e internazionali. Si veda per un commento G. Santomauro, *I diritti degli stranieri al tempo del "decreto sicurezza" e le "ombre" della giustizia costituzionale. Osservazioni a margine della sentenza n. 194/2019*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2020 n. 1.

22. Come evidenziato dal Tribunale di Venezia nel ricostruire i divergenti orientamenti giurisprudenziali emersi a seguito del d.l. 20/2023, per cui si rimanda alla nota n. 6. Per quanto riguarda le autorità amministrative, l'assenza di dati pubblici granulari e sistematici sull'operato delle Commissioni territoriali accresce l'incertezza interpretativa, rendendo più difficile ricostruire prassi applicative e orientamenti decisionali in modo verificabile.

applicare? Il giudice *a quo* prospetta un *aut aut*, individuando le due alternative nelle linee interpretative seguite dalle sezioni specializzate<sup>23</sup>.

La prima opzione prevede un'adesione ai principi elaborati dalla Corte EDU in relazione all'art. 8 CEDU, i cui capisaldi sono rinvenibili, tra l'altro, nelle sentenze *Otite c. Regno Unito* del 27 settembre 2022, *Uner c. Paesi Bassi* del 18 ottobre 2006 e *Boultif c. Svizzera* del 2 agosto 2001<sup>24</sup>. L'art. 8 CEDU non sancisce infatti un diritto assoluto alla non espulsione, ma richiede che tale misura sia necessaria in una società democratica e proporzionata allo scopo; secondo la giurisprudenza richiamata, rilevano in particolare la durata del soggiorno nel Paese ospitante, la situazione familiare, l'interesse superiore dei minori, la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese ospitante e quello di destinazione. La giurisprudenza della Corte EDU si fonda tuttavia sulla distinzione tra *settled migrants*, persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, e *non-settled migrants*, la cui presenza è invece irregolare. Tra questi rientrano anche i richiedenti asilo, che hanno un titolo di soggiorno non stabile e la cui permanenza nel Paese ospitante è pertanto non irregolare ma precaria<sup>25</sup>. Per i *non-settled migrants*, la tutela dell'art. 8 CEDU è prevista solo sulla base di circostanze considerate eccezionali, in particolare in caso di ostacoli insormontabili alla creazione di una vita privata e familiare nel Paese d'origine<sup>26</sup>.

La seconda linea ermeneutica prospetta dal Tribunale di Venezia è incentrata sull'idea che la tutela della vita privata e familiare possa continuare ad esplicarsi in base ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018. Il *leading case* di tale giurisprudenza è la sentenza della Corte di cassazione, sez. I civile, 4455/2018<sup>27</sup>, che individua la vulnerabilità della persona migrante alla luce della situazione del Paese d'origine e della condizione personale del richiedente nel proprio Paese; è poi necessaria una valutazione comparativa per accertare se sussiste «un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa»<sup>28</sup>. In tale pronuncia, l'inserimento sociale e lavorativo è individuato come fattore rilevante ai fini del riconoscimento della protezione speciale, ma non come elemento che deve indefettibilmente sussistere per riconoscere la protezione speciale. Con la sentenza della Cassazione a Sezioni

---

23. Difatti, pur elencando una terza opzione, individuata nell'applicazione diretta dell'art. 10 Cost., il Tribunale precisa espressamente di richiamarla per completezza espositiva, manifestando al contempo perplessità circa la praticabilità di tale via e senza indicare precedenti giurisprudenziali che abbiano effettivamente fatto applicazione diretta di tale disposizione; v. par. 2 della presente analisi.

24. In tali pronunce, la Corte EDU evidenzia le circostanze in cui l'espulsione di un cittadino straniero dà luogo ad una violazione dell'art. 8 CEDU, pur nell'assenza di un diritto assoluto alla permanenza nel Paese ospitante.

25. La stessa Corte EDU riconosce tale differenza nella pronuncia *B.A.C. c. Grecia*, 13 ottobre 2016; al par. 39 «the Court notes that the applicant's situation is also different from one where the authorities refused to grant a residence permit to applicants who were illegally settled in the host country and were hoping to confront those authorities with family life as a *fait accompli*».

26. V. *ex multis* Corte EDU, *Jeunesse c. Paesi Bassi*, 8 dicembre 2015, e *Pormes c. Paesi Bassi*, 28 luglio 2020, che enumerano tra le circostanze eccezionali da considerare la presenza di legami familiari particolarmente forti con cittadini del Paese ospitante, e la durata rilevante della permanenza irregolare tollerata dallo Stato.

27. Si veda per un commento C. Favilli, *La protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018*, in *Questione Giustizia*, 14 marzo 2018; E. Castronuovo, *Il permesso di soggiorno per motivi umanitari dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 4455/2018*, in questa *Rivista*, n. 3.2019.

28. Par. 6 Cass, sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455.

Unite n. 24413/2021<sup>29</sup>, la Corte qualifica la protezione complementare come un catalogo aperto, individuando nel tempo un elenco non esaustivo di elementi per provare l'esistenza di una vita privata e familiare<sup>30</sup>, atti a fondare la valutazione comparativa richiesta.

#### 4.1. *La tutela universalistica della dignità umana: dall'aut aut all'et et*

Per la Cassazione, nella sentenza in commento, non è possibile inquadrare la questione nei termini di una contrapposizione binaria: l'impostazione che il giudice deve seguire nell'interpretazione della disciplina normativa non è quella della Cassazione o quella della Corte EDU, bensì l'impianto costruito dal concorso di entrambe, anche nel dialogo tra le Corti, per garantire la "massima espansione delle garanzie"<sup>31</sup>. Questo passaggio (sito nel par. 13) costituisce il cuore della motivazione della sentenza n. 29593/2025. Segnatamente, la Corte costruisce il proprio ragionamento a partire dagli obblighi e dai principi costituzionali che informano il sistema italiano, *in primis* dal principio personalista della Costituzione, in virtù del quale anche la persona straniera – e anche quella presente sul territorio in modo irregolare – è titolare dei diritti fondamentali della persona umana. Tali obblighi, secondo il Giudice di legittimità, convivono con quelli derivanti dalla CEDU e ne integrano la portata. Si considera inoltre che nel sistema convenzionale – a differenza di quanto previsto nell'art. 10 Cost. e nell'art. 18 della Carta – non è esplicitamente sancito il diritto d'asilo: in altre parole, in forza della CEDU la persona migrante non gode quindi di una tutela in quanto migrante, ma solo in quanto persona. In assenza di una tutela specifica, nel sistema CEDU il rapporto ordinario tra i diritti individuali e potere statale – caratterizzato da primazia dei diritti e

29. In tale pronuncia, la Corte ancora il rispetto della vita privata e familiare agli artt. 2 e 3 Cost. Si rimanda a P. Morozzo della Rocca, *Il radicamento in Italia come prova del bisogno di protezione e come impedimento al rimpatrio*, in *Questione Giustizia* 2 dicembre 2021, per un commento della pronuncia citata.

30. Per provare l'esistenza di una vita privata sul territorio italiano, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto rilevanti la conoscenza della lingua italiana e la partecipazione ad attività di volontariato, Cass., sez. I, 11 marzo 2022, n. 7938; lo svolgimento di attività lavorativa – anche a tempo determinato e a prescindere dal livello di retribuzione, come in Cass., sez. VI-1, 15 marzo 2022, n. 8373; la frequenza di corsi di formazione (sia professionale che scolastica), Cass., sez. I, 28 luglio 2022, n. 23571; l'ampia durata del tempo trascorso in Italia, Cass., sez. I, 31 marzo 2023, n. 9080. La Cassazione ha considerato atti a provare la vita familiare la presenza di una stabile relazione affettiva con un cittadino italiano, anche non convivente, Cass., sez. I, 12 novembre 2021, n. 34096; la presenza di figli minori in Italia – conviventi (Cass., sez. III, 13 giugno 2022, n. 19045) e non (Cass., sez. I, 10 gennaio 2022, n. 467); il ricongiungimento dei figli maggiorenni con genitori regolarmente soggiornanti in Italia, in assenza di legami nel Paese d'origine, Cass., sez. I, 28 ottobre 2020, n. 23720.

31. Par. 13 della sentenza in commento. Il principio della "massima espansione delle garanzie" costituisce un riferimento consolidato nella riflessione e nella giurisprudenza costituzionalistica. A partire dall'elaborazione del principio in Corte cost., 30 novembre 2009, n. 317, in numerose pronunce la Corte afferma che «[i]n un quadro che vede interagire molteplici fonti, è affidato a questa Corte il compito di assicurare una tutela sistemica, e non frazionata, dei diritti presidiati dalla Costituzione, [...], e di valutare il bilanciamento attuato dal legislatore, in una prospettiva di massima espansione delle garanzie» (Corte cost. 9 marzo 2022, n. 54, p. 10 cons. in dir.). Con precipuo riferimento all'art. 8 CEDU, v. Corte cost. 24 luglio 2013, n. 202 e giurisprudenza ivi citata, dove la Corte rimarca il proprio ruolo nell'«effettuare una valutazione "sistemica e non frazionata" dei diritti fondamentali, in modo da assicurare la "massima espansione delle garanzie" esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca» (p. 5 cons. in dir.). Si veda *ex multis* A. Ruggeri, *Conferme e novità di fine anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU (a prima lettura di Corte cost. nn. 311 e 317 del 2009)*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 22 dicembre 2009, A. Ruggeri, *L'interpretazione conforme e la ricerca del "sistema di sistemi" come problema*, in *Rivista AIC*, 2014, n. 2, e per un quadro complessivo si rinvia ai restanti contributi dell'autore in materia. V. inoltre G. D'Amico, *La massima espansione delle libertà e l'effettività della tutela dei diritti*, in *AA.VV., Scritti in onore di G. Silvestri*, I, Torino 2016, p. 712; C. Pinelli, *L'approccio generalista del modello di rapporti tra fonti: i trattati sono tutti uguali?*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2018, n. 1.

legittimità dell'intervento dello Stato solo se giustificato, proporzionale, e necessario – è strutturalmente invertito<sup>32</sup>. Secondo la lettura della Cassazione, nel sistema CEDU la tutela dei diritti delle persone migranti assume pertanto carattere eccezionale e deve essere giustificata a fronte del diritto degli Stati di controllare l'accesso e il soggiorno sul proprio territorio<sup>33</sup>.

Nel respingere una lettura in termini di contrapposizione tra l'interpretazione della Corte EDU e quella della Cassazione, la Corte esclude altresì che tra le due forme di tutela sussista una diversa ampiezza: sul punto, nella sentenza in commento si chiarisce come la distinzione tra cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e non regolarmente soggiornanti sia rilevante non quale criterio di esclusione dall'ambito applicativo dell'art. 8 CEDU, bensì come parametro di proporzionalità dell'azione statale e di delimitazione del margine di apprezzamento in conformità alla giurisprudenza della Corte EDU in materia. Nel sistema italiano tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata dall'obbligo costituzionale di solidarietà e tutela dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, di cui all'art. 2 Cost. La Cassazione ricomponе così le prospettate divergenze interpretative tra la giurisprudenza della Corte EDU e quella delle Corti nazionali – di legittimità e costituzionale – riaffermando il principio secondo cui il confronto tra sistemi normativi deve essere orientato alla massima espansione delle garanzie.

## 5. Il principio di diritto espresso dalla Cassazione: la ricostruzione multilivello della tutela

In sintesi – come emerge dal principio di diritto enunciato al par. 17 – la Corte afferma che le modifiche apportate all'istituto della protezione speciale non hanno determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare della persona straniera presente in Italia. Precisa inoltre che il fatto che il radicamento del cittadino straniero sul territorio italiano sia avvenuto durante l'esame della sua domanda di protezione internazionale non è ostativo al riconoscimento di tale tutela. Conclude infine indicando la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di legittimità quali strumenti da cui ricavare i criteri ermeneutici per valutare la proporzionalità e il bilanciamento nel caso concreto.

Il principio di diritto cui perviene la Cassazione all'esito di tale articolata motivazione chiarisce quindi la perdurante operatività nell'ordinamento italiano della tutela della vita privata e familiare dello straniero, in forza del necessario rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Il sistema normativo, così come ricostruito e chiarito dalla Corte, si configura come multilivello: l'art. 8 CEDU costituisce il nucleo della tutela e ne definisce il parametro; è poi completato e integrato alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché degli obblighi costituzionali, *in primis* quanto sancito dagli artt. 2, 3 e 10 Cost. Anche l'interpretazione di tali strumenti si fonda su un approccio cumulativo, che tiene conto dei principi elaborati dalle diverse Corti. In tale prospettiva, l'abrogazione

32. Si rimanda a riguardo alle considerazioni della Corte EDU nelle decisioni Corte EDU, Grande Camera, *Üner c. Olanda*, 18 ottobre 2006, par. 55, dove la Corte considera che un cittadino straniero – anche se regolarmente e stabilmente soggiornante – non può essere equiparato ad un cittadino alla luce del potere degli Stati membri della convenzione di espellere i cittadini stranieri.

33. Tale impostazione viene condivisa anche dalla dottrina. Si rimanda per esempio a A.-N. Reyhani, G. Golmohammadi, *The Limits of Static Interests: Appreciating Asylum Seekers' Contributions to a Country's Economy in Article 8 ECHR Adjudication on Expulsion*, in *International Journal of Refugee Law*, 2021 n. 33(1), p. 3 ss., dove gli autori definiscono l'approccio della Corte EDU all'interpretazione dell'art. 8 CEDU "statico", in quanto «the court follows a static conception of interests that veils or obscures the contributions made by asylum seekers to European communities, based on an overemphasis on the prerogative of migration control».

del terzo e quarto periodo dell'art. 19 TUI ha determinato non già – come inizialmente prospettato – la soppressione di una forma di tutela, bensì la perdita di un elemento di tipicità normativa.

Capisaldi dell'attività ermeneutica delineata dalla Corte sono il rigore e l'umanità. Da un lato, si richiede una rigorosa individuazione della condizione di vulnerabilità e del grado di integrazione della persona straniera, in quanto queste devono essere effettive e valutate nel caso concreto secondo criteri di proporzionalità, in bilanciamento con altri interessi costituzionalmente tutelati. Dall'altro lato, la Cassazione afferma il principio di umanità<sup>34</sup>, che impone al giudice l'elaborazione di una "norma giusta" (par. 16).

In coerenza con la ricostruzione multilivello e universalistica prospettata, il principio di diritto espresso stabilisce chiaramente che il tempo trascorso dalla persona straniera in Italia nelle more del procedimento d'asilo, dunque con un permesso di soggiorno temporaneo, assume rilevanza ai fini della valutazione di proporzionalità e del bilanciamento. Tale valutazione deve essere condotta alla luce dei criteri elaborati dalla Corte EDU<sup>35</sup>, dalla Corte di legittimità (in particolare dalla pronuncia a Sezioni Unite 24413/2021)<sup>36</sup>, dalla Corte costituzionale<sup>37</sup> e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>38</sup>. La pronuncia in esame reintroduce così nel sistema elementi di tipicità, individuando quali elementi di cui tener conto nel corso dell'attività ermeneutica i legami familiari e le relazioni sociali sviluppati in Italia, la durata della presenza sul territorio nazionale, il grado di integrazione lavorativa e nella comunità (par. 17). Resta fermo, come precisato al par. 12, il necessario bilanciamento con le esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, che implica che la tutela invocata non può essere riconosciuta ove la condotta dello straniero evidenzia un mancato rispetto delle regole fondamentali della comunità ospitante o profili di allarme sociale<sup>39</sup>.

## 6. Le implicazioni sistemiche e applicative della pronuncia

La pronuncia in esame riafferma la centralità della dignità della persona umana, e la necessità di un'interpretazione universalistica delle disposizioni multilivello che compongono il sistema di asilo.

---

34. Per un commento sull'innovatività di tale riferimento, S. Morlotti, *Migranti in posizione irregolare e tutela della vita privata e familiare: la Cassazione (n. 29593/2025) ricomponde l'equilibrio tra criteri CEDU e protezione nazionale*, in *Eurojus*, 15 dicembre 2025.

35. Si veda *supra*, par. 4 e note 22 ss.

36. Si veda *supra*, par. 4 e note 24 ss., nonché le sentenze Cass. SU, 13 novembre 2019, n. 29459, 29460, 29461, che confermano l'impostazione precedente della Corte ed elevano la protezione complementare a clausola generale di sistema.

37. Alla luce in particolare della già richiamata Corte cost., 24 luglio 2019, n. 194 (nota 19), nonché Corte cost., 31 luglio 2020, n. 186 sull'applicazione del principio di uguaglianza a diverse categorie di stranieri legalmente soggiornanti.

38. Nella sentenza in commento sono menzionate in particolare la sentenza Corte di giustizia, Grande Sezione, 22 novembre 2022, C-69/21 – incentrata sulla lettura dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla luce del diritto alla salute del cittadino straniero irregolarmente soggiornante; e la sentenza Corte di giustizia, Grande Sezione, 9 novembre 2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09 – sulla liceità nel diritto dell'Unione di forme di protezione nazionali ulteriori allo *status* di rifugiato e alla protezione sussidiaria.

39. La Corte di nomofilachia esclude infatti nella propria interpretazione ogni automatismo, affermando che «le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco e non sono sempre destinate a prevalere in assoluto». Richiama difatti la clausola contenuta nell'art. 13 del TUI concernente le ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, e l'art. 8 par. 2 CEDU. Recente giurisprudenza di legittimità rimarca la necessità di considerare le esigenze di sicurezza nazionale e ordine pubblico nella valutazione dell'integrazione sociale (Cass., sez. I, 12 novembre 2024, n. 29125 e Cass., sez. I, 4 luglio 2025, n. 18238).

La Cassazione interviene in un quadro normativo complesso e fortemente disarticolato, la cui applicazione risulta tuttavia tutt'altro che marginale nel sistema italiano. La protezione speciale costituisce infatti la forma di tutela più frequentemente riconosciuta nei ricorsi esaminati dalle sezioni specializzate<sup>40</sup>. A causa dei tempi fisiologici dei procedimenti, queste ultime sono ancora prevalentemente chiamate a pronunciarsi su domande di protezione internazionale presentate anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 20/2023 e dunque alla modifica dell'art. 19 TUI. In tale contesto, la sentenza della Cassazione interviene in un momento particolarmente significativo, anticipando l'avvio di una fase di trattazione su larga scala delle domande presentate successivamente al 2023, fornendo criteri interpretativi idonei a orientare tale disamina.

La pronuncia presenta il pregio di una particolare chiarezza argomentativa e di una ricostruzione sistematica che ricomponete le divergenze interpretative emerse tra le diverse sezioni specializzate, tra la giurisprudenza della Corte EDU e quella delle Corti nazionali, nonché tra autorità amministrative e autorità giudiziarie. Tale esito è favorito anche dalla peculiarità del contesto processuale: la decisione è infatti stata resa nell'ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c. La Cassazione è così intervenuta nel caso concreto, ma al contempo ha potuto enunciare un principio di diritto in risposta a una richiesta specificamente formulata da una sezione specializzata, che aveva puntualmente delineato le difficoltà interpretative riscontrate. Ciò ha consentito alla Corte un intervento nomofilattico tempestivo e mirato, evitando di attendere la formazione di orientamenti ulteriormente divergenti in vista dell'afflusso dei ricorsi relativi alle domande presentate successivamente al 2023.

Stante la sua recente pubblicazione, l'impatto della pronuncia non è ancora misurabile, ma si ritiene comunque rilevante. Resta in particolare aperta – ma di cruciale importanza – la questione delle possibili ricadute sulle prassi amministrative. Prima dell'entrata in vigore del d.l. 20/2023 la protezione speciale – anche nella sua declinazione a tutela della vita privata e familiare – rappresentava la forma di tutela maggiormente riconosciuta anche dalle Commissioni territoriali<sup>41</sup>. Pur non essendo ancora possibile valutare compiutamente se e in che misura il principio di diritto enunciato inciderà anche sulle decisioni delle Commissioni territoriali, l'operazione nomofilattica compiuta dalla Corte fornisce evidentemente un parametro interpretativo di rilievo, che è potenzialmente idoneo a orientare l'attività non solo delle sezioni specializzate, ma anche delle autorità amministrative. Questo potrebbe in astratto contribuire non solo ad una potenziale deflazione del contenzioso, ma anche ad una maggiore coerenza complessiva del sistema della protezione.

---

40. In base ai dati pubblicati annualmente dall'Eurostat sulle decisioni definitive in sede di impugnazione o revisione, nel 2022-2024 su 13.980, 11.315, e 11.460 decisioni, rispettivamente 10.790, 9.305, e 10.095 rientravano nella categoria "humanitarian status" (ossia accoglimenti che non riconoscono né status di rifugiato né protezione sussidiaria, secondo la classificazione Eurostat; nel caso italiano questa categoria include istituti nazionali quali la protezione speciale). Per le statistiche complete si veda Eurostat, *Final decisions in appeal or review on applications by type of decision, citizenship, age and sex - annual data*, aggiornato al 21.10.2025, consultato il 7.1.2026.

41. In base ai dati Eurostat sulle decisioni di prima istanza, in Italia le decisioni che hanno riconosciuto "humanitarian status" sono state 10.865 su 25.680 nel 2022, 10.485 su 21.890 nel 2023 e 11.455 su 28.185 nel 2024. Eurostat, *First instance decisions on applications by type of decision, citizenship, age and sex - annual aggregated data*, ultimo aggiornamento 28.8.2025, consultato 7.1.2026. Tale andamento risulta confermato anche nel 2025 dai dati trimestrali Eurostat, che continuano a registrare una quota rilevante di decisioni positive classificate come *humanitarian status* (Eurostat, *Asylum decisions - quarterly statistics*, ultimo aggiornamento 8.12.2025, consultato 18.1.2026).